REPUBBLICA ITALIANA



ASSESSORATO REGIONALE COOPERAZIONE COMMERCIO ARTIGIANATO PESCA DIPARTIMENTO PESCA

L'ASSESSORE

VISTO Lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO II D.A. n. 01/Pesca del 9 gennaio 2009 con il quale è stata consentita la pesca professionale del

novellame di sardina (sardina pilchardus) e del rossetto (aphia minuta) per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 12 gennaio e fino al 12 marzo 2009, secondo le condizioni e le

modalità previste nel medesimo provvedimento;

CONSIDERATO Che le condizioni meteomarine avverse hanno di fatto notevolmente ridotto il periodo utile per la

campagna di pesca speciale del novellame di sarda e del rossetto;

CONSIDERATO ,altresì, che la medesima motivazione ha inciso negativamente sulle quantità prelevate;

VISTE Le richieste delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dell'Isola, nonché

quelle di alcune cooperative armatrici, con le quali si manifesta l'esigenza di una proroga al termine finale previsto per la campagna di pesca speciale al novellame per l'anno in corso;

VISTA La nota n. 6966 del 5 marzo 2009, con la quale il Dipartimento delle Politiche Agricole della

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura ha ritenuto ragionevole, per parte del litorale pugliese, che il periodo di attività di pesca del novellame da consumo e del rossetto si

estendesse fino al 23 marzo 2009;

RITENUTO che, per le motivazioni suesposte, senza pregiudizio per le risorse, possa autorizzarsi la pesca del

novellame di sarda e di rossetto per un ulteriore periodo di dieci giorni consecutivi con esclusione dei festivi e mantenendo il divieto di pesca nella zona di mare compresa tra la foce del

fiume Belice e Capo Bianco;

SENTITO II Consiglio Regionale della Pesca, nella seduta del 12 marzo 2009, nel corso della quale è stata

confermata, all'unanimità, la principale motivazione che ha indotto le Associazioni di Categoria a chiedere la proroga del termine finale per l'esercizio della pesca speciale del novellame vista l'effettiva impossibilità di svolgere tale attività a causa delle condizioni meteomarine avverse;

PRESO ATTO Dei dispacci della Direzione Marittima di Palermo e delle Capitanerie di Porto di Gela, Porto

Empedocle e Milazzo, dai quali è desumibile che, dalla data di inizio della campagna di pesca alla data odierna, il ceto peschereccio è rimasto per numerosi giorni in porto per le avverse

condizioni metereologiche;

DECRETA ARTICOLO UNICO

E' consentita la pesca del novellame di sarda e del rossetto per un ulteriore periodo di dieci giorni consecutivi, con esclusione dei festivi, a decorrere dal 13 marzo 2009, mantenendo il divieto di pesca nel tratto di mare compreso tra la foce del fiume Belice e Capo Bianco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

PALERMO lì, 12.03.2009

FIRMATO L'On. ASSESSORE On.le Giovanni Di Mauro